


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 agosto 1991

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281.

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo . . . . . Pag. 3

LEGGE 25 agosto 1991, n. 282.

Riforma dell'ENEA . . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste  
e delle telecomunicazioni

DECRETO 22 marzo 1991.

Servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute) presso alcuni uffici postali espressamente autorizzati . . . . . Pag. 15

DECRETO 20 giugno 1991.

Determinazione del diritto di commissione dovuto dal correntista postale . . . . . Pag. 15

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 27 luglio 1991.

Variatione alla configurazione territoriale degli ambiti distrettuali della città di Torino . . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 22 e del 23 agosto 1991 . . . . . Pag. 17

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata «Confederazione nazionale delle università popolari italiane», in Napoli . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica spaziale di Torino.  
Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . . Pag. 21

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1991.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

91A3516

SUPPLEMENTI  
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 55:*

**Ettore Zanon, società per azioni, in Schio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1991.

**Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1991.

**S.A.L.V.A.S. - Studio attrezzature lavorazioni vari articoli sportivi, società per azioni, in Castelnuovo Scivria:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1991.

**Banco di Napoli:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 26 luglio 1991.

**Banco di Santo Spirito, gruppo Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:**

Obbligazioni fondiarie a tasso fisso sorteggiate il 30 luglio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1991.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 agosto 1991.

**Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:**

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1991.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 luglio 1991.

**Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:**

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 60).

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 32).

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 30).

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 31).

**Credito fondiario Trentino-Alto Adige, in Trento:**

Obbligazioni fondiarie «16,50%, 13,50%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di luglio 1991.

Obbligazioni fondiarie «17,50%, 17,30%, 16,50%» sorteggiate nel mese di luglio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1991.

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1991.

**Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1991; cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1991.

**Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 6 agosto 1991.

**Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:**

Titoli «serie cartelle» sorteggiati il 9 agosto 1991.

Titoli sorteggiati il 31 luglio 1991.

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281.

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi generali*

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2.

*Trattamento dei cani e di altri animali di affezione*

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3.

*Competenze delle regioni*

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

#### Art. 4.

##### *Competenze dei comuni*

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

#### Art. 5.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

#### Art. 6.

##### *Imposte*

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

#### Art. 7.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

#### Art. 8.

##### *Istituzione del fondo per l'attuazione della legge*

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### Art. 9.

##### *Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991

### COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTILLI

### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Nota all'art. 2:

— Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono così formulati:

«Art. 86. — I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato».

«Art. 87. — I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo».

«Art. 91. — Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione».

N.B. — Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:

«Art. 6. — I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffuse, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto».

#### Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 727 (*Maltrattamento di animali*). — Chiunque in crudeltà verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

#### Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome*). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 60):

Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 784 (TAGLIABUE ed altri) e 2796 (PROCACCI ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 2928):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 1º agosto 1991.  
91G0324

**LEGGE 25 agosto 1991, n. 282.**

#### Riforma dell'ENEA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

##### PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)». In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole: «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» sono pertanto sostituite dalle parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro dell'ambiente, per quanto attiene le attività in campo ambientale.

3. Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

##### Art. 2.

1. L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici;

b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonché sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei medesimi settori;

e) fissa le prescrizioni, adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonché sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

f) promuove e favorisce la preparazione del personale;

g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche e controlli per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.